



Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto preliminare

(LAMal)

**(Durata minima della franchigia nelle forme particolari
d'assicurazione)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale del [...]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [...]²,

decreta:

*Minoranza (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker
Silvia)*

Non entrare in materia

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come
segue:

Art. 62 cpv. 2^{ter} e 2^{quater}

2^{ter} Se stipula una forma particolare di assicurazione ai sensi del capoverso 2 lettera
a, l'assicurato è tenuto a mantenere tale forma di assicurazione, con il relativo im-
porto fisso per anno (franchigia), per i tre anni civili successivi. Se cambia assicura-
tore conformemente all'articolo 7 capoverso 2, 3 o 4, deve assicurarsi presso un
assicuratore che offra la stessa forma particolare di assicurazione e la stessa franchi-
gia. L'assicuratore precedente comunica al nuovo assicuratore l'importo della fran-
chigia e la data a partire dalla quale è stata applicata.

1 FF 2017 ...

2 FF 2017 ...

3 RS 832.10

²quater Per l'inizio dell'anno civile successivo, gli assicurati che compiono i 18 anni possono rinunciare a una forma particolare di assicurazione ai sensi del capoverso 2 lettera a o stipulare una forma particolare di assicurazione che preveda un'altra franchigia.

Minoranza (Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)

²quater *Per l'inizio dell'anno civile successivo, possono rinunciare a una forma particolare di assicurazione ai sensi del capoverso 2 lettera a o stipulare una forma particolare di assicurazione che preveda un'altra franchigia:*

- a. *gli assicurati che compiono i 18 anni;*
- b. *gli assicurati cui è stata diagnosticata una malattia grave o cronica che presumibilmente cagionerà costi di entità superiore alla franchigia.*

Art. 64 cpv. 2 lett. a

² La partecipazione ai costi comprende:

- a. una franchigia; e

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ La modifica del ... si applica a tutte le forme particolari di assicurazione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 lettera a stipulate per l'anno civile successivo alla sua entrata in vigore.

² Per l'anno civile successivo all'entrata in vigore della modifica del ..., gli assicurati che non hanno stipulato per scritto una forma particolare di assicurazione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 lettera a sono assicurati come segue:

- a. gli adulti, con la franchigia di cui all'articolo 64 capoverso 3;
- b. i minorenni, conformemente all'articolo 64 capoverso 4.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.